Euroconference LEGAL
L'aggiornamento settimanale per l'Avvocato
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 28 agosto 2018

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Regole fiscali per gli omaggi ai dipendenti
di **Redazione**

Famiglia e successione

Non sempre è simulata la donazione seguita dalla rivendita
di **Redazione**

Diritto del Lavoro

Contrattazione collettiva
di **Evangelista Basile**

Agevolazioni fiscali, DIRITTO D'IMPRESA

Valido l'induttivo sul reddito da allevamento eccedente non dichiarato
di **Luigi Scappini**

Diritto Bancario

Interessi usurari e art. 1815, comma 2, c.c.
di **Fabio Fiorucci**

Esecuzione forzata

La competenza per materia del Giudice di Pace in tema di opposizione avverso fermo o preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di sanzioni per violazione del Codice della Strada
di **Elisa Annamaria Daniele**

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Assunzione diretta dei pubblici servizi e arbitrato obbligatorio: illegittimità della norma che esclude il ricorso all'autorità giudiziaria
di **Mara Adorno**

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Assunzione diretta dei pubblici servizi e arbitrato obbligatorio: illegittimità della norma che esclude il ricorso all'autorità giudiziaria
di **Mara Adorno**

Impugnazioni

La natura del provvedimento del giudice di primo grado che decide in ordine all'integrità del litisconsorzio
di **Fabio Cossignani**

Impugnazioni

Omessa pronuncia sulle spese e correzione dell'errore materiale
di **Fabio Cossignani**

Procedimenti di cognizione e ADR

Cuius commoda... La prova liberatoria del caso fortuito ex art. 2051 c.c. al vaglio della Cassazione
di **Mattia Polizzi**

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Regole fiscali per gli omaggi ai dipendenti
di **Redazione**

Agevolazioni fiscali, DIRITTO D'IMPRESA

Valido l'induttivo sul reddito da allevamento eccedente non dichiarato
di **Luigi Scappini**

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Regole fiscali per gli omaggi ai dipendenti

di **Redazione**

In occasione di festività o ricorrenze è consuetudine dell'impresa "omaggiare" ai propri dipendenti dei beni in natura generalmente non rientranti nell'attività d'impresa.

In particolare, per quanto concerne la tassazione in capo al dipendente destinatario dell'omaggio occorre precisare che, a seguito della soppressione della lett. b) dell'articolo 51, comma 2, Tuir (ad opera dell'articolo 2, comma 6, D.L. 93/2008), si applica la disposizione di cui all'articolo 51, comma 1, Tuir, secondo cui concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente "i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Il previgente articolo 51, comma 2, lett. b), Tuir, escludeva dalla base imponibile Irpef del dipendente percettore il valore degli omaggi quando erogati in occasione di festività o ricorrenze. A tale proposito, il Ministero delle Finanze aveva chiarito che per festività o ricorrenza si sarebbero dovute intendere "tutte le situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento" (circolare 326/E/1997). Erano riconducibili a questa definizione le festività religiose, le feste civili (ad esempio il 25 aprile o il 1° maggio), le ricorrenze quali l'anniversario della nascita dell'azienda, l'apertura di una nuova sede, la fusione con un'altra società, il raggiungimento di una particolare anzianità da parte del dipendente; il matrimonio o la nascita di un figlio per il lavoratore. Inoltre, per essere escluse dal reddito del dipendente, le erogazioni liberali di cui trattasi si sarebbero dovute rivolgere alla generalità o alla categoria di dipendenti (ad esempio tutti i dirigenti, tutti gli impiegati o tutti quelli in possesso di una determinata qualifica) e non avrebbero dovuto superare l'importo di Euro 258,23 per ciascun periodo di imposta. Peraltro, in caso di superamento di tale importo, soltanto l'eventuale eccedenza si sarebbe dovuta assoggettare a tassazione.

Ora, invece, in base all'attuale regime impositivo, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti possono ancora essere detassate qualora ricorrano le condizioni di applicabilità del limite di cui all'articolo 51, comma 3, Tuir che, come detto in precedenza, esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore ad Euro 258,23 nel periodo d'imposta (circolare AdE 59/E/2008).

Peraltro, a differenza delle previgente disciplina, la liberalità in esame può essere erogata anche:

ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie di dipendenti;

in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze.

Per quanto concerne la deducibilità per l'impresa degli omaggi concessi ai dipendenti, ovvero ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto), si osserva che il legislatore ha previsto una disciplina specifica che esula dalla funzione di rappresentanza o pubblicità dei predetti beni.

Infatti, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti (e ai soggetti fiscalmente assimilati) è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'articolo 95, comma 1, Tuir.

La disposizione in esame considera deducibili dal reddito le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti, purché queste non siano sostenute per finalità di istruzione, di educazione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o culto. Per quest'ultime tipologia di spese, infatti, la normativa fiscale ne dispone la deducibilità dal reddito di impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazione di lavoro dipendente (articolo 100, comma 1, Tuir).

Ai fini Irap, invece, gli omaggi a dipendenti (e a soggetti assimilati), essendo assimilabili ai costi del personale, risultano essere indeducibili dalla base imponibile del tributo.

La deducibilità Irap è comunque riconosciuta allorquando gli omaggi siano costituiti da beni e servizi destinati a dipendenti e collaboratori per lo svolgimento dell'attività lavorativa: in tal caso, infatti, le spese in argomento, che non assumono natura retributiva per il dipendente o per il collaboratore, sono deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività di impresa.

Articolo tratto da "Euroconferencenews"

Famiglia e successione

Non sempre è simulata la donazione seguita dalla rivendita

di **Redazione**

Non è sempre elusiva la **donazione** di un bene immobile ai figli seguita dalla **rivendita**, dacché, trattandosi di rapporti patrimoniali tra genitori e figli, assume rilievo preminente il profilo della **libertà di pianificazione successoria**, nonché la circostanza che nulla impone al contribuente di optare, nell'esercizio della propria attività negoziale, per la **soluzione più onerosa sul piano fiscale**. È questo l'interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con **ordinanza 28 giugno 2018, n. 17128**.

La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento ai fini Irpef con cui l'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente il possesso di redditi derivanti dalla **vendita di quote di terreno agricolo che in pari data erano state donate ai figli**.

Secondo il ragionamento dell'Amministrazione finanziaria, la donazione di un terreno a favore di un familiare, seguita dalla vendita dello stesso da parte del donatario, può costituire facilmente uno strumento per **eludere la tassazione della plusvalenza**, in quanto la determinazione del costo fiscale delle aree pervenute per donazione avviene in base al **valore dichiarato nell'atto di donazione**, **permettendo così al donatario dirivalutare il costo sostenuto dal donante**, in modo da consentirgli di realizzare una **plusvalenza minore o nulla**.

Venendo al caso di specie, quindi, la donazione sarebbe stata simulata al solo scopo di ridurre la plusvalenza da cessione di quote del terreno agricolo *ex* **articoli 67** e **69 D.P.R. 917/1986**, circostanza confermata dal fatto che **le trattative per la successiva cessione del terreno erano state condotte dallo stesso donante**.

A seguito di impugnazione, i predetti avvisi venivano annullati dai giudici di merito, i quali chiarivano che **gli indizi evidenziati** dall'Agenzia fiscale **non portavano univocamente alla conclusione** cui essa avrebbe voluto giungere, e cioè che **la donazione era simulata** e il contribuente non aveva voluto in effetti beneficiare i donatari del valore del bene, poi venduto a terzi, con il cd. *animus donandi*.

La stessa circostanza che le trattative erano state condotte dal donante, invece, è da considerarsi del tutto compatibile con il negozio di donazione e con la volontà del donante di beneficiare i donatari con uno strumento all'epoca consentito. **L'essere stato il corrispettivo della vendita**, come rilevato dal giudice di primo grado, **incassato dai donatari porta per via logica a concludere inequivocabilmente che, in effetti, il donante avesse voluto beneficiare i donatari**.

Vistasi rigettare l'appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva pertanto **ricorso per cassazione**, lamentando la violazione del principio generale antielusivo del **divieto di abuso del diritto** e la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di **ragioni economicamente apprezzabili**, diverse dalla mera aspettativa del beneficio fiscale realizzato con l'operazione negoziale complessiva.

Ebbene, nella pronuncia in rassegna, i giudici di piazza Cavour hanno **condiviso la motivazione del giudice di seconde cure**, rammentando, in prima battuta, il principio secondo il quale **la disciplina dell'interposizione**, contenuta nell'**articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973**, **non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente**, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta.

Conseguentemente, il fenomeno della **simulazione relativa**, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo **scopo elusivo** anche mediante **operazioni effettive e reali** (cfr., *ex multis* **Cass., sentenze nn. 21794/2014, 25671/2013, 449/2013 e 12788/2011**).

Ciò posto, la Suprema Corte ha però affermato che *"occorre tener conto tanto del fatto che nelle fattispecie quale quella in esame **assume preminente rilievo, trattandosi di rapporti patrimoniali tra genitori e figli, il profilo della libertà di pianificazione successoria da parte dei genitori, quanto, in linea generale, che nulla impone al contribuente di optare, nell'esercizio della propria attività negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale***".

In definitiva, quindi, ancorché con la preventiva donazione le parti abbiano ottenuto un **rilevante vantaggio fiscale**, riducendo la **plusvalenza** derivante dalla cessione del terreno, **gli elementi probatori offerti dall'Ufficio**, per quanto suggestivi, **non possono portare univocamente ad escludere che il donante volesse effettivamente realizzare una donazione a favore dei beneficiari dell'atto**.

Articolo tratto da "Euroconferencenews"

Diritto del Lavoro

Contrattazione collettiva

di **Evangelista Basile**

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 giugno 2018, n. 14402

Organizzazione sindacale – ammessa alla contrattazione di comparto – rappresentatività a livello nazionale – condotta antisindacale – legittimazione ad agire – sussiste

MASSIMA

Qualora l'Aran abbia riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale ex. art. 43, primo comma, D.lgs. n. 165 del 2001 ad un ente sindacale nel pubblico impiego che abbia partecipato alla contrattazione di comparto, a questo non può essere negata la qualità di associazione "nazionale" con conseguente diritto di agire ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso di una sigla sindacale del pubblico impiego contro la decisone della Corte Territoriale la quale aveva affermato l'improponibilità della domanda ex. art. 28 Stat. Lav. avanzata dalla organizzazione sindacale stessa. In particolate, sul presupposto che l'azione ex. art. 28 Stat. Lav. è riservata alle organizzazioni sindacali che abbiano un'affettiva diffusione nazionale, la Corte d'Appello ha statuito che la sottoscrizione di contratti collettivi può costituire prova tipica, ma non esclusiva, del requisito della rappresentatività a livello nazionale. La Cassazione, diversamente da quanto esposto dalla Corte territoriale, ha statuito che ad assumere decisivo rilievo ai fini del riconoscimento del carattere "nazionale" – ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav. – è piuttosto la capacità dell'associazione di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale. L'applicazione del detto principio al pubblico impiego contrattualizzato comporta che la partecipazione alla contrattazione di comparto, ossia a contratti che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale con riferimento al comparto interessato, implica l'avvenuto riconoscimento della diffusione del sindacato a livello nazionale. Nello specifico, la ricezione della convocazione alle trattative contrattuali da parte dell'Aran contiene già il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale di cui all'art. 43, primo comma, D.lgs. n. 165 del 2001. E' proprio l'Aran che, ammettendo alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali del pubblico impiego che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, verifica i dati sulla cui base viene determinata la rappresentatività nel comparto a livello nazionale. E' invece noto invece che nel settore privato l'accordo interconfederale del 2013 ha affidato tale verifica all'Inps in base ai dati sul tesseramento, ma il criterio, di fatto,

non ha mai funzionato. In definitiva, secondo la Cassazione, la sottoscrizione dei contratti collettivi del comparto Agenzie fiscali costituisce un dato determinante e sufficiente ai fini del riconoscimento del carattere "nazionale" richiesto per la legittimazione a proporre l'azione di cui all'art. 28 Stat. Lav. A fronte delle precedenti considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale enunciando il seguente principio di diritto: Nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere" nazionale" dell'associazione sindacale legittimata all'azione ex. art. 28 Stat. Lav. non può essere escluso per quelle organizzazioni sindacali cui l'Aran abbia riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale ex. art. 43, primo comma, d.lgs. n. 165 del 2001.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference "IL GIURISTA DEL LAVORO"

Agevolazioni fiscali, DIRITTO D'IMPRESA

Valido l'induttivo sul reddito da allevamento eccedente non dichiarato

di **Luigi Scappini**

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 1126** del **18.01.2018** ha **legittimato** un **accertamento induttivo** nei confronti di un **imprenditore agricolo** individuale esercente l'attività di **allevamento di animali** che **non** aveva **proceduto** a **dichiarare** il **reddito** derivante dall'esercizio dell'attività in misura **eccedente rispetto** ai parametri individuati dall'**articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir**.

Come noto, l'attività di **allevamento** di **animali** rappresenta, per effetto di quanto previsto dall'**articolo 2135 cod. civ.,** nella versione scaturente dalla riforma attuata a mezzo del **D.Lgs. 228/2001**, **una** delle **attività agricole** cosiddette ***ex se***.

La **riforma dell'imprenditore agricolo** ha portato con sé rilevanti novità.

Per quanto riguarda l'**allevamento** si segnala come esso, se **prima** faceva riferimento al **bestiame**, **adesso**, accogliendo l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale maggioritario, fa riferimento agli **animali**, **eliminando** in tal modo la ***questio*** relativa alla ricomprensione o meno dell'insieme degli **animali** c.d. di **bassa corte** (galline, oche, tacchini, etc.) tra quelli allevabili dall'imprenditore agricolo.

Tuttavia, non si può tacere come tale modifica, stante una stretta interpretazione lessicale, abbia di fatto **esteso** l'attività **agricola** dell'allevamento a una pletora di **animali** che nella realtà hanno **poca attinenza** con il mondo rurale (per un'analisi dettagliata della problematica interpretativa si rimanda a un recente arresto della **Corte di Cassazione**, la **sentenza n. 12394/2017,** con cui viene rimessa al Tribunale ordinario e non alla Sezione specializzata agraria una vertenza in merito alla concessione in locazione di un fondo per l'allevamento di cani e gatti da affezione).

Ma la riforma del 2001 ha portato con sé anche l'**introduzione** del concetto di **ciclo agrobiologico** che contraddistingue le **attività agricole *ex se***; infatti, la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, per essere considerate quali attività agricole **devono necessariamente** prevedere la **cura** e lo **svolgimento** di un **ciclo biologico o** una **fase necessaria** dello stesso, andando di fatto, l'**elemento vita**, a **sostituirsi quale presupposto imprescindibile** al **fattore terra** che diviene solo potenziale.

Da un punto di vista **fiscale**, l'**allevamento** di **animali** trova **copertura** nel **reddito**

agrario; **tuttavia**, il Legislatore, conscio dell'evoluzione nelle tecniche riproduttive e di allevamento che portano a un'attività spesso di tipo intensivo, ha individuato un **limite** di **capi allevabili**, superato il quale si viene a produrre un reddito eccedente le potenzialità del terreno.

In particolare, ai sensi dell'**articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir** l'**allevamento di animali** trova piena copertura nel reddito agrario nel limite dei **capi allevabili** con **mangimi** ottenibili per **almeno 1/4** dal **terreno**.

Per l'**eccedenza**, nel caso di esercizio dell'attività in forma individuale o collettiva a mezzo di società semplice o ente non commerciale, è possibile azionare **l'articolo 56, comma 5, Tuir** con il quale è prevista una **tassazione** comunque **forfettizzata** del reddito derivante dai capi allevati in misura eccedentaria.

Tuttavia, il terzultimo periodo del **comma 5** prevede che "*Il contribuente ha facoltà, in sede di **dichiarazione dei redditi**, di **non avvalersi delle disposizioni del presente comma**.*".

In altri termini, nel caso di specie, il contribuente doveva dichiarare un reddito agrario ai sensi dell'**articolo 32 Tuir** per la quota di animali allevabili con mangime ottenibile almeno per ¼ dai fondi posseduti e/o condotti: valori desumibili da ultimo con il **D.M. 15.06.2017**.

L'**eccedenza**, alternativamente doveva essere dichiarata, in prima battuta azionando le previsioni di cui all'**articolo 56, comma 5, Tuir** o, in alternativa optando per la **determinazione analitica** quale differenza costi-ricavi.

La **sentenza** in commento, correttamente afferma che tale regola **si applica** "*nelle **ipotesi**, **fisiologiche**, di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo dell'impresa di allevamento, ma certamente **non** già in quelle **patologiche** … in cui sussistono i presupposti per **l'accertamento induttivo** previsto dall'articolo 39, comma 2 del d.P.R. n. 600/1973.*".

Tale è il caso in cui l'allevatore **non dichiari** fedelmente il numero di **capi allevati**, omettendo l'esistenza di un reddito eccedentario e, di conseguenza, **legittimando l'accertamento induttivo**.

Parimenti, sempre nel comparto dell'allevamento di animali, è azionabile un **accertamento induttivo** quando **non** viene **tenuto** il **registro di carico-scarico** dei capi di cui all'**articolo 18-*bis* D.P.R. 600/1973** (in tal senso **Cassazione, n. 13476/2001**).

Si ricorda che tale **registro** diventa **obbligatorio** solamente **al superamento** del numero di capi allevabili con mangimi ottenibili almeno per ¼ dai fondi nell'ipotesi di esercizio dell'attività in forma individuale o tramite società semplice o ente non commerciale, **mentre** è sempre **obbligatorio**, **a prescindere** dal numero di capi allevati, quando l'attività è esercitata tramite **Snc**, **Sas** o **società di capitali**, come prescritto dall'**articolo 2, comma 4, D.L. 90/1990** e

confermato dall'Amministrazione finanziaria con **circolare 11/1991** in cui è stato affermato che, per i soggetti sottoposti al regime di **contabilità ordinaria**, tale registro va ad aggiungersi alle **scritture contabili** prescritte dallo stesso **D.P.R. 600/1973**.

Articolo tratto da "Euroconferencenews"

Diritto Bancario

Interessi usurari e art. 1815, comma 2, c.c.

di **Fabio Fiorucci**

Riguardo al secondo comma dell'art. 1815 ("Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"), è discusso se, oltre agli "interessi" usurari, debbano essere restituiti anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito.

In particolare, è dibattuto se il riferimento agli "interessi" contenuto nell'art. 1815, comma 2, c.c., debba essere inteso come comprensivo anche di tutti gli oneri, escluse imposte e tasse (interpretazione estensiva), o se invece la nullità sia limitata alla clausola che stabilisce gli interessi, con salvezza per voci diverse dagli interessi stessi.

A favore della tesi più rigorosa (sostanziale gratuità del mutuo, v., ad es., Trib. Massa 11.10.2017) si pongono le seguenti ragioni: *a*) l'art. 1815, comma 2, c.c. si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell'usura; *b*) la considerazione che limitare l'interpretazione della norma agli interessi in senso stretto darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità perseguite dal legislatore; *c*) il collegamento con l'art. 1419, comma 2, c.c. che sancisce ipotesi di nullità parziale del contratto, limitata a singole clausole sostituite di diritto da norme imperative.

La diversa interpretazione, che limita la nullità alla clausola che stabilisce gli interessi, si giova invece delle considerazioni seguenti: *a*) il tenore letterale dell'art. 1815, comma 2, c.c.; *b*) il confronto con la precedente versione di tale norma, che prevedeva la sostituzione degli interessi usurari con quelli legali; *c*) il suo carattere sanzionatorio e speciale che ne sconsiglia un'interpretazione estensiva; *d*) il possibile arricchimento ingiustificato del mutuatario.

Secondo il Collegio di coordinamento dell'ABF n. 12830/2018, investito della questione relativamente ad un contratto di assicurazione abbinato al contratto di finanziamento, il riferimento esplicito all'art. 1815, comma 2, c.c. contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l'inciso "comunque convenuti, a qualsiasi titolo" manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare nella configurabilità dell'usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici – tutti i costi elencati nel comma 4 dell'art. 644 c.p. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In altri termini, se le spese (di assicurazione, nella fattispecie) vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva.

Il Collegio di coordinamento ABF ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: "una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 c.p. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario".

Esecuzione forzata

La competenza per materia del Giudice di Pace in tema di opposizione avverso fermo o preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di sanzioni per violazione del Codice della Strada

di **Elisa Annamaria Daniele**

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 09-05-2018, n. 11177 (sent.) – Pres. Rordorf– rel. Armano – P.M. FUZIO (conf.)

Cartella pagamento per violazioni al Codice della Strada – Fermo o preavviso di fermo ammnistrativo – Opposizione – Competenza (artt. 6 e 7 D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150).

Compete al Giudice di Pace, a prescindere dal valore della controversia, decidere l'opposizione avverso fermo o preavviso di fermo amministrativo per sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.

CASO

Proposta dinanzi al Giudice di Pace di Roma opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso un preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a cartelle di pagamento collegate a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, a seguito di ordinanza declinatoria della competenza, il procedimento veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Roma che, ravvisata la competenza funzionale del Giudice di Pace, con ordinanza del 10 maggio 2016 sollevava regolamento di competenza di ufficio.

Evidenziando le incertezze registratesi in recenti pronunzie di legittimità in *sedes materiae*, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 2567/17 del 31-1-2017, rimetteva gli atti al Primo Presidente per la trattazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di Pace in relazione alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative inflitte per violazioni del Codice della Strada.

SOLUZIONE

La Corte dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace, affermando il principio secondo cui, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo, si deve seguire la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell'oggetto sostanziale della domanda, che

rientra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (cd. legge di semplificazione dei riti), nella competenza per materia del Giudice di Pace.

QUESTIONI

La sentenza in esame, al fine di qualificare il criterio adottato dal legislatore per attribuire al Giudice di Pace la competenza in materia di controversie concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, procede ad un'accurata disamina dell'evoluzione del quadro legislativo, della recente giurisprudenza e della più autorevole dottrina, non senza confermare l'approdo a cui è giunto il *plenum* nel 2015 (si allude all'ordinanza n. 15354/2015) sulla qualificazione del fermo e del preavviso di fermo come atti di natura cautelare coercitiva.

In limine, le Sezioni Unite, ritenendo apodittica, perché in aperto contrasto con il doveroso rispetto da parte del legislatore della semplificazione dei riti del criterio della invariabilità della competenza (previsto dall'art. 54 della legge delega del 18 giugno 2009, n. 69), l'affermazione della Sezione rimettente, a mente della quale la ripartizione della competenza fra Giudice di Pace e Tribunale in materia di opposizioni a sanzioni amministrative ante D. Lgs. n. 150 del 2011 sarebbe stata regolata dal criterio del valore, sconfessano parimenti la conclusione che la terza Sezione ne fa discendere, secondo cui anche la ripartizione di competenza introdotta con l'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011 sarebbe basata sul criterio del valore.

A parere del *plenum* la disamina di tutte le modifiche delle norme succedutesi nel tempo relative alla competenza del Giudice di Pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, in uno con le conferme di norme già esistenti, induce a ritenere che il legislatore abbia, all'art. 6 della legge di semplificazione dei riti, riprodotto la regolamentazione sulla competenza contenuta per le sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 22 *bis*, nella loro ultima formulazione, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Ed invero, il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011 continua a prevedere che l'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace, facendo eccezione solo le ipotesi previste dai successivi commi 4 e 5 e le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, sicché si è in presenza di una competenza prioritariamente per materia del Giudice di Pace sulle opposizioni a sanzioni amministrative, mitigata in alcuni casi tassativamente previsti dal criterio del valore, cui consegue la ripartizione verticale della competenza fra Giudice di Pace e Tribunale.

Si tratta, come precisato, di un criterio di attribuzione della competenza prioritariamente per materia ed in alcuni casi con il limite del valore, che risulta sistematico sia con la normativa ante riforma, sia in relazione alle statuizioni sul punto del giudice delle leggi (si allude all'ordinanza della C. Cost. n. 370/2007).

Le Sezioni Unite non mancano, inoltre, di puntualizzare che parimenti l'art. 7 del D. Lgs. n. 150

del 2011, che disciplina l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada in luogo del pregresso art. 204 *bis* del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel prevedere, al n. 2, che l'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, e, al n. 4, che l'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie, impone evidentemente una ripartizione di competenza per materia ancorata all'oggetto del giudizio, senza attribuire alcun rilievo al valore della controversia.

Ne concludono, pertanto, che la competenza del Giudice di Pace va qualificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 come competenza per materia (e solo in alcuni casi mista, ossia per materia con limite di valore) e ai sensi del successivo art. 7 per materia.

Una volta chiarita la qualificazione del criterio attributivo della competenza in materia di controversie concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada al Giudice di Pace, il *plenum,* avendo premesso di voler aderire alla ricostruzione del fermo o preavviso di fermo amministrativo (di cui all'ordinanza n. 15354 del 2015), non come atto esecutivo o prodromico alla esecuzione, bensì come misura puramente afflittiva, finalizzata ad indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione, impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, conferma che la sua impugnazione concreta un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, devoluta al giudice della cognizione, che in forza dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 deve individuarsi nel Giudice di Pace, competente per materia quanto all'oggetto sostanziale della domanda.

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Assunzione diretta dei pubblici servizi e arbitrato obbligatorio: illegittimità della norma che esclude il ricorso all'autorità giudiziaria

di **Mara Adorno**

Corte cost. 13 giugno 2018, n. 123; Pres. Lattanzi; Est. Prosperetti

Arbitrato – Arbitrato e compromesso – Servizi pubblici – Determinazione indennità di riscatto – Arbitrato obbligatorio – Esclusione (Cost. art. 24, 1° comma, 102, 1° comma; r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, art. 24, 7° e 8° comma).

[1] *Va dichiarata l'illegittimità dell'art. 24, 7° e 8° comma, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.*

CASO

[1] Il Collegio arbitrale di Milano, con ordinanza resa in data 7 marzo 2017, prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, 7° e 8° comma, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, nella parte in cui demandava ad un collegio arbitrale la determinazione dell'ammontare dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici locali, precludendo la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria e ponendosi così in evidente contrasto con l'art. 24, 1° comma, e con l'art. 102, 1° comma, Cost., «i quali postulano che il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti e non può ricercarsi in una legge ordinaria o in una volontà autoritativa».

Il procedimento arbitrale veniva instaurato a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale ordinario di Brescia, inizialmente adito dal ricorrente sulla base della previsione dell'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925, che devolveva ad un collegio arbitrale, in difetto di accordo tra le parti, la determinazione dell'ammontare dell'equa indennità di riscatto dovuta ai concessionari di pubblici servizi.

L'Avvocatura generale dello Stato deduceva, tra le altre censure di inammissibilità della questione di costituzionalità, «la natura irrituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata o la natura di arbitraggio», posto che «solo agli arbitri di un arbitrato rituale sarebbe

consentito sollevare incidente di legittimità costituzionale».

SOLUZIONE

[1] Respinta la censura di inammissibilità, sulla base dell'assunto secondo cui l'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 configura una forma di arbitrato rituale, nell'ambito del quale l'art. 819 *bis* c.p.c. consente di promuovere questione di legittimità costituzionale (cfr., v. Cass. 1° marzo 2002, n. 3026, *Foro it*., Rep. 2002, voce *Concessioni amministrative*, n. 33), la Corte costituzionale, investita della questione innanzi rappresentata, accoglie il dubbio di incostituzionalità della normativa denunciata, sollevato dal collegio rimettente, dichiarando l'illegittimità costituzionale del censurato art. 24, 7° e 8° comma, r.d. n. 2578 del 1925, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.

QUESTIONI

[1] Con l'odierna pronuncia il Giudice delle leggi si allinea all'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui «le ipotesi di arbitrato previste dalla legge sono illegittime solo se hanno carattere obbligatorio, e cioè impongono alle parti il ricorso all'arbitrato, senza riconoscere il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria» (cfr., tra le altre richiamate in motivazione, Corte cost. n. 8 giugno 2005, n. 221, *id*., Rep. 2005, voce *Acque pubbliche* n. 47; 24 luglio 1998, n. 325, *id*., 1998, I, 2332; 11 dicembre 1997, 381, *ibid*., 3; 9 maggio 1996, n. 152, *id*., 1996, I, 1908).

In particolare, questo orientamento ha inaugurato il filone interpretativo che rinviene il fondamento di qualsiasi arbitrato nella libera scelta delle parti: la deroga all'esercizio della giurisdizione statale, di cui all'art. 102, 1° comma, Cost., deve essere espressione di una libera scelta (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, 1° comma, Cost.) e non può trovare fondamento in un obbligo di legge.

Ne consegue che la «fonte» dell'arbitrato non può essere individuata in una legge ordinaria o in una volontà autoritativa, poiché solo la scelta dei può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, 1° comma, Cost.: il che «corrisponde al criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di una norma può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate); e corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell'autonomia dei soggetti [...], autonomia che, [...] nella materia che ne occupa e per le situazioni per le situazioni di vantaggio compromettibili è appunto garantita dall'art. 24, primo comma, della Costituzione».

Seminari di specializzazione
COMMERCIALIZZAZIONE DEL VINO
Scopri le sedi in programmazione >

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Assunzione diretta dei pubblici servizi e arbitrato obbligatorio: illegittimità della norma che esclude il ricorso all'autorità giudiziaria

di **Mara Adorno**

Corte cost. 13 giugno 2018, n. 123; Pres. Lattanzi; Est. Prosperetti

Arbitrato – Arbitrato e compromesso – Servizi pubblici – Determinazione indennità di riscatto – Arbitrato obbligatorio – Esclusione (Cost. art. 24, 1° comma, 102, 1° comma; r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, art. 24, 7° e 8° comma).

[1] *Va dichiarata l'illegittimità dell'art. 24, 7° e 8° comma, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.*

CASO

[1] Il Collegio arbitrale di Milano, con ordinanza resa in data 7 marzo 2017, prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, 7° e 8° comma, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, nella parte in cui demandava ad un collegio arbitrale la determinazione dell'ammontare dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici locali, precludendo la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria e ponendosi così in evidente contrasto con l'art. 24, 1° comma, e con l'art. 102, 1° comma, Cost., «i quali postulano che il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti e non può ricercarsi in una legge ordinaria o in una volontà autoritativa».

Il procedimento arbitrale veniva instaurato a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale ordinario di Brescia, inizialmente adito dal ricorrente sulla base della previsione dell'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925, che devolveva ad un collegio arbitrale, in difetto di accordo tra le parti, la determinazione dell'ammontare dell'equa indennità di riscatto dovuta ai concessionari di pubblici servizi.

L'Avvocatura generale dello Stato deduceva, tra le altre censure di inammissibilità della questione di costituzionalità, «la natura irrituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata o la natura di arbitraggio», posto che «solo agli arbitri di un arbitrato rituale sarebbe

consentito sollevare incidente di legittimità costituzionale».

SOLUZIONE

[1] Respinta la censura di inammissibilità, sulla base dell'assunto secondo cui l'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 configura una forma di arbitrato rituale, nell'ambito del quale l'art. 819 *bis* c.p.c. consente di promuovere questione di legittimità costituzionale (cfr., v. Cass. 1° marzo 2002, n. 3026, *Foro it*., Rep. 2002, voce *Concessioni amministrative*, n. 33), la Corte costituzionale, investita della questione innanzi rappresentata, accoglie il dubbio di incostituzionalità della normativa denunciata, sollevato dal collegio rimettente, dichiarando l'illegittimità costituzionale del censurato art. 24, 7° e 8° comma, r.d. n. 2578 del 1925, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.

QUESTIONI

[1] Con l'odierna pronuncia il Giudice delle leggi si allinea all'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui «le ipotesi di arbitrato previste dalla legge sono illegittime solo se hanno carattere obbligatorio, e cioè impongono alle parti il ricorso all'arbitrato, senza riconoscere il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria» (cfr., tra le altre richiamate in motivazione, Corte cost. n. 8 giugno 2005, n. 221, *id*., Rep. 2005, voce *Acque pubbliche* n. 47; 24 luglio 1998, n. 325, *id*., 1998, I, 2332; 11 dicembre 1997, 381, *ibid*., 3; 9 maggio 1996, n. 152, *id*., 1996, I, 1908).

In particolare, questo orientamento ha inaugurato il filone interpretativo che rinviene il fondamento di qualsiasi arbitrato nella libera scelta delle parti: la deroga all'esercizio della giurisdizione statale, di cui all'art. 102, 1° comma, Cost., deve essere espressione di una libera scelta (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, 1° comma, Cost.) e non può trovare fondamento in un obbligo di legge.

Ne consegue che la «fonte» dell'arbitrato non può essere individuata in una legge ordinaria o in una volontà autoritativa, poiché solo la scelta dei può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, 1° comma, Cost.: il che «corrisponde al criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di una norma può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate); e corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell'autonomia dei soggetti [...], autonomia che, [...] nella materia che ne occupa e per le situazioni per le situazioni di vantaggio compromettibili è appunto garantita dall'art. 24, primo comma, della Costituzione».

Seminari di specializzazione
COMMERCIALIZZAZIONE DEL VINO
Scopri le sedi in programmazione >

Impugnazioni

La natura del provvedimento del giudice di primo grado che decide in ordine all'integrità del litisconsorzio

di **Fabio Cossignani**

Cass. civ., sez. II, ord. 6 luglio 2018, n. 17898 – Pres. Petitti – Rel. Cosentino

Impugnazioni – Sentenza non definitiva sul litisconsorzio – Natura di provvedimento meramente ordinatorio – Necessità (Cod. proc. civ., artt. 102, 279, 340)

[1] *La decisione con cui il giudice di primo grado statuisce in ordine all'integrità del contraddittorio, anche se emessa in forma di sentenza non definitiva, ha natura di provvedimento ordinatorio non suscettibile né di impugnazione immediata né di riserva di impugnazione e, pertanto, è inidonea al passaggio in giudicato.*

CASO

[1] La vicenda affrontata dal provvedimento è assai complessa. Ai fini del commento della massima intestata, sia consentito semplificarla nei seguenti termini.

In un'azione negatoria della servitù venivano convenuti i coniugi Tizio e Caia, quali comproprietari del fondo dominante.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Tizio.

Il provvedimento non veniva né impugnato in via immediata né fatto oggetto di riserva di appello.

Emessa sentenza definitiva di rigetto, l'attore impugnava quest'ultima unitamente alla sentenza non definitiva. La Corte di appello dichiarava la legittimazione passiva di Tizio e accoglieva l'azione negatoria, riformando la sentenza di primo grado.

Tizio, quindi, proponeva ricorso per cassazione denunciando, tra altri vizi, la violazione dell'art. 340 c.p.c., in quanto la sentenza non definitiva di primo grado che ne aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva non era stata impugnata immediatamente né fatta oggetto di riserva di impugnazione, sicché la statuizione doveva considerarsi passata in giudicato.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dichiara infondata la doglianza, dal momento che la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, pur assunta con la forma di una sentenza non definitiva, attiene al litisconsorzio e va quindi considerata alla stregua di un provvedimento non decisorio a contenuto meramente ordinatorio. In quanto tale, il provvedimento non è impugnabile in via immediata, non è suscettibile di riserva di impugnazione ed è inidoneo al giudicato.

La Corte richiama Cass., sez. I, 15 luglio 2004, n. 13104, la quale esclude l'applicabilità dell'art. 279 c.p.c. (e delle norme connesse) sulla base del seguente ragionamento: «le questioni pregiudiziali prese in considerazione da tale norma sono esclusivamente quelle idonee – ove decise in un certo senso – a definire il giudizio, mentre la decisione sulla integrazione del contraddittorio, sia essa positiva o negativa, non può mai porre fine al processo, che invece prosegue in ogni caso, dovendo, anche in ipotesi di decisione positiva (nell'ipotesi opposta il giudizio prosegue puramente e semplicemente tra le parti originarie), disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, e non certo definirsi il giudizio con una pronuncia di mero rito».

QUESTIONI

[1] La decisione si rivela molto interessante, specie se inquadrata nel contesto di altri recenti arresti della Cassazione, anche a sezioni unite, in materia di litisconsorzio necessario.

In via preliminare, occorre tuttavia evidenziare che il richiamo del cd. "difetto di legittimazione passiva" potrebbe dare luogo a equivoci.

A) In senso tecnico, la legittimazione passiva o "a contraddire" è una condizione dell'azione. Infatti, il dovere del giudice di decidere nel merito sussiste a condizione che l'attore abbia affermato che il convenuto sia anche la parte passiva del rapporto dedotto in giudizio: in quanto tale la legittimazione è una condizione astratta dell'azione perché sussiste a prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda (Alfa agisce contro Beta affermando che questo gli è debitore: la legittimazione a contraddire di Beta sussiste in ogni caso).

B) Tuttavia, specie in ambito giurisprudenziale, la locuzione "legittimazione passiva" è spesso intesa come effettiva e concreta riferibilità del rapporto sostanziale a un determinato soggetto, quindi come questione attinente al merito (Alfa agisce contro Beta affermando che questo gli è debitore, ma in realtà il vero debitore è Gamma: la legittimazione a contraddire di Beta sussiste, ma la domanda è infondata nel merito perché il soggetto convenuto non è in concreto la parte passiva del rapporto dedotto).

C) In determinati casi, la locuzione attiene invece al litisconsorzio. Si pensi all'ipotesi in cui venga invocata la necessità di estendere il contraddittorio anche ad altri soggetti fino a quel momento rimasti estranei al giudizio, assumendo la loro concorrente "legittimazione passiva". In tal caso, la decisione assunta dal giudice (sia essa positiva o negativa) attiene all'integrità del contraddittorio.

Pur nella peculiarità della vicenda concreta, la Corte ha ricondotto la fattispecie nell'ipotesi *sub C*). È chiaro, tuttavia, che, se fosse stata ricondotta nell'ipotesi *sub B*), la sentenza avrebbe acquisito il carattere della sentenza non definitiva di merito o, meglio, della sentenza parziale ex art. 277 c.p.c. Ciò avrebbe richiesto l'applicazione di diverse norme per giungere, verosimilmente, alla medesima decisione finale (artt. 331 e 336 c.p.c.).

Ad ogni modo, focalizzando d'ora in avanti l'attenzione sulle decisioni processuali relative all'integrità del contraddittorio, in via molto generale si evidenzia l'intersezione del tema con quello della formazione del giudicato interno (implicito o esplicito) sulla medesima questione.

Nonostante l'espansione del giudicato implicito su questioni processuali (ad esempio, sulla giurisdizione), vi sono questioni cd. fondanti – come quella relativa al litisconsorzio – che sembrano sottrarsi ad esso. Infatti, se il giudicato interno ed *implicito* sulla giurisdizione può avere effetti positivi sulla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), viceversa il giudicato implicito sul litisconsorzio potrebbe sortire effetti opposti, dal momento che la sentenza emessa in violazione dell'art. 102 c.p.c. sarebbe *inutiliter data* e suscettibile di impugnazione *ex* art. 404, co. 1, c.p.c. (cfr. Cass. sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26019).

Tuttavia, la Cassazione ritiene che la questione dell'integrità del litisconsorzio resti comunque preclusa nel giudizio di rinvio, anche là dove la questione non sia stata esplicitamente decisa nei precedenti gradi, dovendosi presumere che la Corte, in sede di legittimità, abbia implicitamente valutato (positivamente) l'integrità del contraddittorio (Cass., sez. VI, 11 settembre 2017 n. 21096; v. Adorno, *Il difetto di integrazione del contraddittorio non può essere rilevato d'ufficio per la prima volta nel giudizio di rinvio*, ove anche riferimenti).

Tale ultima specificazione potrebbe indurre qualche perplessità.

Peraltro, il ragionamento che esclude il giudicato implicito sulla questione relativa al litisconsorzio dovrebbe valere negli stessi termini anche con riferimento al giudicato esplicito. Neppure il giudicato esplicito impedisce al terzo pretermesso di reagire *ex post* avverso la sentenza emessa *inter alios*, sicché sarebbe logico dedurne che la questione non sia soggetta a preclusione alcuna.

Il tema della consumazione del potere decisorio sulla questione è toccato solo in via indiretta dal provvedimento in oggetto. La Corte si limita a precisare che l'integrità del contraddittorio va valutata con provvedimento ordinatorio. Pertanto, ove illegittimamente fatta oggetto di sentenza non definitiva, la mancata impugnazione di questa non determina alcuna preclusione da giudicato interno. *Quid*, tuttavia, se, pronunciata la sentenza definitiva, la questione relativa al litisconsorzio non viene denunciata in appello mediante uno specifico motivo di impugnazione? La questione rimane preclusa dal giudicato esplicito? Oppure permane integro il potere ufficioso, dovendosi considerare come meramente implicita la decisione (sostanzialmente) interlocutoria, ove non trasfusa nella sentenza definitiva?

Inoltre, stando alla decisione in commento e ai precedenti richiamati (Cass., sez. I, 15 luglio

2004, n. 13104), l'integrità del litisconsorzio non può essere oggetto – in primo grado – di sentenza non definitiva perché la questione non è idonea a definire il giudizio (v. *supra*). Tuttavia, alla luce della recente giurisprudenza, la questione muta veste in "secondo grado": la decisione di gravame, che accerti la nullità della sentenza di primo grado per carenza di integrità del litisconsorzio rimettendo la causa al primo giudice (art. 354 c.p.c.), va considerata come una sentenza definitiva, suscettibile di impugnazione immediata in cassazione (così Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25774, a mutamento di un costante orientamento contrario che invece optava per la sentenza sostanzialmente non definitiva e per il divieto di impugnazione immediata *ex* art. 360, co. 3, c.p.c.: v. l'ordinanza di rimessione Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6127). Ne consegue, quindi, che la sentenza di appello, che dovesse viceversa respingere il solo motivo di gravame fondato sul vizio del litisconsorzio necessario, disponendo, quanto al resto, per il prosieguo del giudizio di gravame, ben potrebbe assumere i connotati della sentenza non definitiva, data la sua astratta idoneità a definire il giudizio di secondo grado.

Impugnazioni

Omessa pronuncia sulle spese e correzione dell'errore materiale

di **Fabio Cossignani**

Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 21 giugno 2018, n. 16415) risolvono il contrasto rilevato da Cass., sez. II, 11 settembre 2017, n. 21048 in merito al mezzo utile (impugnazione o correzione dell'errore materiale) per integrare la sentenza che difetti, nel dispositivo, della liquidazione delle spese, nonostante la parte motiva sia stata chiara nell'addossarle a una delle parti. La Corte opta ragionevolmente per la correzione dell'errore materiale.

Il caso concreto

La sentenza impugnata, in motivazione, poneva le spese del giudizio a carico della parte soccombente.

Tuttavia, nel dispositivo veniva omessa la liquidazione di tali spese. In particolare, erano lasciate in bianco le parti predisposte per tale liquidazione.

La sezione seconda (Cass., sez. II, 11 settembre 2017, n. 21048) evidenziava un contrasto nella giurisprudenza della Corte e la decisione passava quindi nelle mani delle Sezioni Unite (sull'ordinanza di rimessione, v. *funditus* Picozzi, *Sui rimedi esperibili in caso di omessa liquidazione delle spese nel dispositivo*).

Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto esprimendo il seguente principio di diritto: «*A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione*».

Gli argomenti utilizzati

La Corte, tracciando una linea di continuità con la giurisprudenza più recente (v. *infra*), adotta una nozione di errore materiale più ampia rispetto a quella "classica".

Infatti, gli insegnamenti più risalenti distinguono l'errore materiale dalla nullità sulla base dell'elemento volitivo della sentenza: l'errore avrebbe riguardo alla mera manifestazione di una volontà già formata; la nullità, invece, alla sua formazione.

Sulla base dell'approccio tradizionale, quindi, la mancata liquidazione si presta ad essere identificata con la nullità in quanto la discrezionalità del giudice, anche se chiara sotto il profilo della individuazione della parte gravata, non può dirsi individuata per i restanti profili (ad esempio, in ordine al *quantum* da liquidare, specie sotto la vigente normativa).

Gli equilibri hanno cominciato a mutare grazie a un precedente delle Sezioni Unite penali, secondo cui «la omissione di una *statuizione obbligatoria* di natura *accessoria* e a *contenuto predeterminato* non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.» (enfasi nostre) (Cass. pen., sez. un., 21 febbraio 2008, n. 7945).

Tuttavia, fermo e pacifico il carattere obbligatorio e officioso della decisione sulle spese, risultava opinabile l'affermazione perentoria secondo cui essa è "a contenuto predeterminato".

Il passaggio successivo è stato così compiuto da Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037 – pronunciata in tema di omessa distrazione delle spese in favore del difensore – secondo cui rientra nell'errore materiale la «statuizione obbligatoria di carattere accessorio *anche se a contenuto discrezionale*» (enfasi nostra).

In questa maniera viene sminuita l'importanza della pronuncia sulle spese, in quanto i vizi o la omissione della stessa finiscono per ricevere un trattamento almeno in parte diverso rispetto agli omologhi vizi che potrebbero interessare le statuizioni principali (ad es., la condanna al risarcimento dei danni priva della determinazione del *quantum*).

Vanno tuttavia considerati anche i vantaggi della nuova prospettiva. In primo luogo, la soluzione appare più armonica con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Inoltre, essa elimina il problema dell'omessa pronuncia in sede di legittimità, non essendo configurabile un mezzo di impugnazione utile della decisione (cfr. artt. 391 *bis* e 391 *ter* c.p.c.).

Limiti di applicabilità del principio

Secondo quanto affermano le stesse Sezioni Unite, il procedimento per la correzione degli errori materiali non è sempre percorribile: «Al fine di evitare ulteriori dubbi, giova precisare che *la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente*, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo» (enfasi nostra).

La precisazione potrebbe essere foriera di dubbi interpretativi e di delusioni, almeno per chi auspichi un più ampio margine di utilizzo dello snello procedimento di correzione.

In particolare, occorre chiarire quali siano i mezzi esperibili là dove, specie in caso di

soccombenza totale di una parte:

1. *a*) né la motivazione né il dispositivo esprimano la volontà di applicare il principio della soccombenza ovvero, al contrario, di attuare la compensazione delle spese, ovvero
2. *b*) la determinazione espressa contenuta nella motivazione (es.: principio di soccombenza) sia contraddittoria rispetto a quella contenuta nel dispositivo (es.: compensazione).

Stando a quanto affermato dalle Sezioni Unite («…solo…»), essendo entrambi i casi diversi da quello deciso, l'omissione e il contrasto dovrebbero considerarsi insanabili, con conseguente nullità della decisione e relativo onere di impugnazione ovvero, in caso di statuizione di legittimità, possibilità di opporsi alla stessa in sede esecutiva.

La perentorietà della tesi espressa dalle Sezioni Unite se, da un lato, definisce in maniera puntuale l'ambito di applicazione di ciascun rimedio con riferimento alla pronuncia sulle spese, dall'altro sembra contrastare con l'insegnamento generale – dai confini più incerti – secondo cui il contrasto tra motivazione e dispositivo può sempre, *in thesi*, reputarsi "sanabile" ed essere denunciato con il procedimento di errore materiale (v. Cass., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 10305). Ad esempio, la fattispecie *sub a*) potrebbe intendersi come contrasto apparente e, quindi sanabile mediante il ricorso all'applicazione del principio generale della soccombenza (cfr. Consolo, *Porta aperta – sì, ma in ogni grado? – alla correggibilità della sentenza che ometta/dimentichi di statuire sulle spese in dispositivo*, in *Corr. giur.*, 2014, 679 ss.) (il ragionamento si rovescia ove, nel merito, vi sia stata una soccombenza reciproca, con ulteriore complicazione del contrasto nel caso in cui la reciproche soccombenze risultino diseguali sotto il profilo quantitativo).

Inoltre, ancora con riferimento all'ipotesi *sub a*), onerare sempre e comunque la parte vittoriosa nel merito alla proposizione dell'impugnazione significa riconoscere che la doppia omissione equivalga, nella sostanza, all'implicita compensazione delle spese, idonea al giudicato e, soprattutto, sottratta ad ogni censura se relativa a una decisione di rigetto della Cassazione.

Analoghi problemi sorgono anche con riferimento all'ipotesi *sub b*), ai fini dell'individuazione della parte onerata all'impugnazione: la parte che voglia dolersi della motivazione o quella che voglia dolersi del dispositivo? Al riguardo, prevale l'idea che il giudicato si formi sul dispositivo e che, quindi, l'onere incomba sulla parte soccombente rispetto ad esso (Cass., sez. VI, 27 giugno 2012, n. 10747). Anche in tal caso tutto si complica qualora la decisione viziata sia stata pronunciata dalla Cassazione.

Seminari di specializzazione
ADEMPIMENTI PRIVACY DELLO STUDIO PROFESSIONALE
Scopri le sedi in programmazione >

Procedimenti di cognizione e ADR

Cuius commoda... La prova liberatoria del caso fortuito ex art. 2051 c.c. al vaglio della Cassazione

di **Mattia Polizzi**

Cassazione civile, Sez. VI-III, ord. 19 marzo 2018, n. 6703, Pres. Amendola, Est. Scrima

Prova – Onere della prova – Responsabilità aquiliana – Responsabilità per cose in custodia – Prova liberatoria – Caso fortuito – Fondamento – Limiti (Cod. proc. civ., art. 112, 115, 116; cod. civ., art. 1227, 2051, 2056, 2697, 2699 ss.; cod. pen., art. 40)

[1] *Il disposto di cui all'art. 2051 c.c. implica che il custode vada esente da responsabilità solo ove provi il caso fortuito, da identificarsi nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee causate da terzi ovvero in quella in cui l'evento abbia già esplicato la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode, essendo in entrambe le fattispecie inesigibile un tempestivo intervento manutentivo ad opera del custode*

Prova – Onere della prova – Responsabilità aquiliana – Responsabilità per cose in custodia – Prova liberatoria – Pubblica Amministrazione – Beni del demanio – Opera (Cod. proc. civ., art. 112, 115, 116; cod. civ., art. 1227, 2051, 2056, 2697, 2699 ss.; cod. pen., art. 40)

[2] *La disciplina della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. e la relativa prova liberatoria operano anche nei confronti della P.A. in relazione ai beni appartenenti al demanio.*

CASO

[1-2] Un motociclista cita in giudizio un Comune al fine di ottenere il risarcimento dei danni occorsigli allorché, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra, in ragione della presenza sulla strada di una chiazza di materiale vischioso, non visibile e non segnalata.

L'adito Giudice di Pace rigetta la domanda, reputando che l'attore non abbia fornito la prova della circostanza costitutiva della propria pretesa.

Il Tribunale, in veste di giudice dell'appello, conferma la sentenza di primo grado, affermando che l'attore non abbia provato da quanto tempo il materiale vischioso fosse presente sulla strada: per l'effetto, nell'opinione del giudicante, "*non risulta provata la conoscenza da parte dell'ente obbligato alla manutenzione della strada della macchia di sostanza scivolosa e quindi allo*

stesso tempo non può essere imputato di non aver effettuato un intervento per eliminarla" (cfr. pag. 6 dell'ordinanza). Tale circostanza rappresenta, secondo la sentenza, il caso fortuito che ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità del custode.

Il motociclista ricorre per Cassazione denunciando la violazione – per ciò che più da vicino interessa – degli artt. 2051 e 2697 c.c., per aver i giudici di merito addossato al danneggiato (e non al custode) l'onere di provare la insussistenza del caso fortuito, così introducendo una sorta di presunzione di caso fortuito.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassando con rinvio al Tribunale la sentenza impugnata. I giudici di piazza Cavour evidenziano come il Tribunale non si sia conformato al principio di diritto più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale il disposto dell'art. 2051 c.c. si applica anche alla P.A. (con riferimento ai beni demaniali) ed implica che l'Amministrazione sia liberata dalla responsabilità per danni derivanti dalle cose in custodia solo ove dimostri, con onere a suo carico, che l'evento dannoso sia stato determinato da caso fortuito, ossia "*da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione* [...] *la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode* (così il punto 4.2 della decisione in nota).

QUESTIONI

[1] La pronuncia in esame costituisce un'ulteriore affermazione di un principio piuttosto consolidato in giurisprudenza, ma non per questo privo di profili di criticità e di ricadute sul piano operativo, ossia quello della esatta latitudine operativa della prova liberatoria in caso di responsabilità derivante da cose in custodia *ex* art. 2051 c.c. (cfr., *ex pluribus*, anche con precipuo riferimento alla responsabilità della P.A., Cass., ord. 27 marzo 2017, n. 7805; Cass., 23 marzo 2016, n. 5695; Cass., 22 marzo 2016, n. 5622; Cass., 11 marzo 2016, n. 4768; Cass., 12 marzo 2013, n. 6101; Cass., 18 ottobre 2011, n. 21508; Cass., 18 luglio 2011, n. 15720, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 2, 522 ss., con nota di E. Balucani, *Condotta omissiva dell'Ente pubblico e prevedibilità dell'evento dannoso nella responsabilità* ex *art. 2051 c.c.: due casi a confronto*; Cass., 20 novembre 2009, n. 24529; Cass., 3 aprile 2009, n. 8157; Cass., 6 giugno 2008, n. 15042).

Come noto, l'attuale sistema codicistico della responsabilità aquiliana segue la logica di un – per così dire – doppio binario: da un lato il generale principio del *neminem laedere*, codificato nell'art. 2043 c.c., a norma del quale «*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*»; dall'altro le varie ipotesi di responsabilità extracontrattuali speciali codificate, che presentano – spesso con particolare riferimento al criterio di imputazione soggettiva – elementi di differenza rispetto allo schema generale. Tra queste ultime rientra la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., norma che disciplina la responsabilità di danno cagionato da cose in custodia disponendo che

«*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*».

Il testo della norma, invero piuttosto scarno, non consente di evincere con certezza la natura di tale forma di responsabilità e getta ombre pure sulla natura della relativa prova liberatoria.

Per alcuni, in analogia con quelli che sono i criteri penalistici di imputazione soggettiva della condotta, la norma introduce un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta, con la conseguenza che resta ineludibile la necessità di ravvisare un collegamento psicologico tra condotta ed evento dannoso.

Altri, invece, muovendo da una concezione della causalità più aderente ai principi civilistici – ispirata all'esigenza di allocare un danno, e non tanto a quella di punire un comportamento antigiuridico (cfr. R. Garofoli, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2017, 557 ss.) – ritengono che l'art. 2051 c.c. altro non rappresenterebbe se non una ipotesi (tra le tante) di responsabilità oggettiva, ispirata al brocardo per cui *cuius commoda, eius et incommoda*.

Infine, una terza opinione riconosce nella fattispecie *de qua* una forma di responsabilità semi-oggettiva: la prova liberatoria, dunque, sarebbe raggiunta non solo attraverso l'identificazione di una causa estranea alla sfera di potere custode, ma anche tramite la dimostrazione della condotta diligente del custode stesso, senza che operi – a differenza della prima tesi – alcuna presunzione di colpa.

La giurisprudenza, dal canto proprio, ha per diverso tempo focalizzato la propria attenzione sull'obbligo di diligenza gravante sul custode, in tal modo asseverando la teorica che vede nell'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità (per colpa) presunta.

Tale impostazione è stata superata dalle Sezioni Unite che, con la sent., 11 novembre 1991, n. 12019 hanno optato per la natura oggettiva della responsabilità del custode, evidenziando due punti fondamentali nella materia: in primo luogo l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al solo c.d. fatto della cosa, con conseguente esperibilità dell'art. 2043 c.c. nel caso in cui il danno sia dovuto al c.d. fatto dell'uomo; in secondo luogo la necessità di tenere presente che il requisito della custodia non deve essere inteso tanto come obbligazione di custodire in termini tecnico-legali, quanto – piuttosto – come mera situazione di fatto. Consegue da tal premessa (alla quale, invero, non tutta la giurisprudenza successiva ha aderito) la sufficienza, per l'attore, di dare prova del solo nesso causale tra cosa e pregiudizio subito, gravando così sul custode l'onere di fornire la prova (liberatoria) del fortuito.

[2] Ulteriore questione inerente il tema in parola è quello della applicabilità o meno dell'art. 2051 c.c. alla P.A.

In riferimento a tale *querelle*, una parte della giurisprudenza ne ha escluso l'operatività con riferimento al danno causato da beni di rilevanti dimensioni appartenenti alla P.A. (cfr. Cass., 26 settembre 2006, n. 20827; Cass., 23 luglio 2003, n. 11446; Cass., 4 dicembre 1998, n.

12314).

Un altro orientamento pretorio, invece, ne ammette l'applicazione solo qualora la *res* possa essere oggettivamente governata, presumendo (*iuris tantum*) la controllabilità delle strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (si v., in tal senso, Cass., 21 luglio 2006, n. 16770; Cass., 12 luglio 2006, n. 15779; Cass., 6 luglio 2006, n. 15383).

Infine, una terza – ad oggi prevalente – impostazione opera un distinguo tra il pericolo « *immanentemente comune alla struttura o alla pertinenza*» del bene, reputando in tal caso applicabile l'art. 2051 c.c. ed il pericolo «*provocato dagli stessi utenti* [della strada, n.d.a.] *ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa*», affermando, per tale evenienza, l'operatività del solo rimedio di cui all'art. 2043 c.c., con il relativo (e maggiormente gravoso per l'attore) onere della prova (cfr. Cass., 19 maggio 2011, n. 11016, in *Diritto&Giustizia*, 2 giugno 2011, con nota di A. Villa, *Volpe in carreggiata: l'autostrada deve rifondere i danni se non prova il caso fortuito*; Cass., 23 marzo 2011, n. 6677; Cass., 24 febbraio 2011, n. 4495).

Il vasto – e non del tutto lineare – panorama dottrinale e giurisprudenziale che fa da sfondo al tema della responsabilità *ex* art. 2051 c.c. consente di salutare con favore l'ordinanza in commento, in quanto tesa a porre dei punti fermi nella materia, senza snaturare la portata letterale della norma, ma, al contempo, evitando «zone franche» da responsabilità.

Sugli argomenti trattati si v., oltre ai contributi già evidenziati, C.M. Bianca, *Qualche spunto critico sugli attuali orientamenti (o disorientamenti) in tema di responsabilità oggettiva e di danni da cose*, in *Giust. civ.*, 2010, 1, 19 ss.; G. Chinè, M. Fratini, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile,* Roma, 2017, 2422 ss.; F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015, 729 ss.

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Regole fiscali per gli omaggi ai dipendenti

di **Redazione**

In occasione di festività o ricorrenze è consuetudine dell'impresa "omaggiare" ai propri dipendenti dei beni in natura generalmente non rientranti nell'attività d'impresa.

In particolare, per quanto concerne la tassazione in capo al dipendente destinatario dell'omaggio occorre precisare che, a seguito della soppressione della lett. b) dell'articolo 51, comma 2, Tuir (ad opera dell'articolo 2, comma 6, D.L. 93/2008), si applica la disposizione di cui all'articolo 51, comma 1, Tuir, secondo cui concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente "i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Il previgente articolo 51, comma 2, lett. b), Tuir, escludeva dalla base imponibile Irpef del dipendente percettore il valore degli omaggi quando erogati in occasione di festività o ricorrenze. A tale proposito, il Ministero delle Finanze aveva chiarito che per festività o ricorrenza si sarebbero dovute intendere "tutte le situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento" (circolare 326/E/1997). Erano riconducibili a questa definizione le festività religiose, le feste civili (ad esempio il 25 aprile o il 1° maggio), le ricorrenze quali l'anniversario della nascita dell'azienda, l'apertura di una nuova sede, la fusione con un'altra società, il raggiungimento di una particolare anzianità da parte del dipendente; il matrimonio o la nascita di un figlio per il lavoratore. Inoltre, per essere escluse dal reddito del dipendente, le erogazioni liberali di cui trattasi si sarebbero dovute rivolgere alla generalità o alla categoria di dipendenti (ad esempio tutti i dirigenti, tutti gli impiegati o tutti quelli in possesso di una determinata qualifica) e non avrebbero dovuto superare l'importo di Euro 258,23 per ciascun periodo di imposta. Peraltro, in caso di superamento di tale importo, soltanto l'eventuale eccedenza si sarebbe dovuta assoggettare a tassazione.

Ora, invece, in base all'attuale regime impositivo, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti possono ancora essere detassate qualora ricorrano le condizioni di applicabilità del limite di cui all'articolo 51, comma 3, Tuir che, come detto in precedenza, esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore ad Euro 258,23 nel periodo d'imposta (circolare AdE 59/E/2008).

Peraltro, a differenza delle previgente disciplina, la liberalità in esame può essere erogata anche:

ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie di dipendenti;

in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze.

Per quanto concerne la deducibilità per l'impresa degli omaggi concessi ai dipendenti, ovvero ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto), si osserva che il legislatore ha previsto una disciplina specifica che esula dalla funzione di rappresentanza o pubblicità dei predetti beni.

Infatti, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti (e ai soggetti fiscalmente assimilati) è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'articolo 95, comma 1, Tuir.

La disposizione in esame considera deducibili dal reddito le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti, purché queste non siano sostenute per finalità di istruzione, di educazione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o culto. Per quest'ultime tipologia di spese, infatti, la normativa fiscale ne dispone la deducibilità dal reddito di impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazione di lavoro dipendente (articolo 100, comma 1, Tuir).

Ai fini Irap, invece, gli omaggi a dipendenti (e a soggetti assimilati), essendo assimilabili ai costi del personale, risultano essere indeducibili dalla base imponibile del tributo.

La deducibilità Irap è comunque riconosciuta allorquando gli omaggi siano costituiti da beni e servizi destinati a dipendenti e collaboratori per lo svolgimento dell'attività lavorativa: in tal caso, infatti, le spese in argomento, che non assumono natura retributiva per il dipendente o per il collaboratore, sono deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività di impresa.

Articolo tratto da "Euroconferencenews"

Agevolazioni fiscali, DIRITTO D'IMPRESA

Valido l'induttivo sul reddito da allevamento eccedente non dichiarato

di **Luigi Scappini**

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 1126** del **18.01.2018** ha **legittimato** un **accertamento induttivo** nei confronti di un **imprenditore agricolo** individuale esercente l'attività di **allevamento di animali** che **non** aveva **proceduto** a **dichiarare** il **reddito** derivante dall'esercizio dell'attività in misura **eccedente rispetto** ai parametri individuati dall'**articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir**.

Come noto, l'attività di **allevamento** di **animali** rappresenta, per effetto di quanto previsto dall'**articolo 2135 cod. civ.,** nella versione scaturente dalla riforma attuata a mezzo del **D.Lgs. 228/2001**, **una** delle **attività agricole** cosiddette ***ex se***.

La **riforma dell'imprenditore agricolo** ha portato con sé rilevanti novità.

Per quanto riguarda l'**allevamento** si segnala come esso, se **prima** faceva riferimento al **bestiame**, **adesso**, accogliendo l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale maggioritario, fa riferimento agli **animali**, **eliminando** in tal modo la ***questio*** relativa alla ricomprensione o meno dell'insieme degli **animali** c.d. di **bassa corte** (galline, oche, tacchini, etc.) tra quelli allevabili dall'imprenditore agricolo.

Tuttavia, non si può tacere come tale modifica, stante una stretta interpretazione lessicale, abbia di fatto **esteso** l'attività **agricola** dell'allevamento a una pletora di **animali** che nella realtà hanno **poca attinenza** con il mondo rurale (per un'analisi dettagliata della problematica interpretativa si rimanda a un recente arresto della **Corte di Cassazione**, la **sentenza n. 12394/2017,** con cui viene rimessa al Tribunale ordinario e non alla Sezione specializzata agraria una vertenza in merito alla concessione in locazione di un fondo per l'allevamento di cani e gatti da affezione).

Ma la riforma del 2001 ha portato con sé anche l'**introduzione** del concetto di **ciclo agrobiologico** che contraddistingue le **attività agricole *ex se***; infatti, la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, per essere considerate quali attività agricole **devono necessariamente** prevedere la **cura** e lo **svolgimento** di un **ciclo biologico o** una **fase necessaria** dello stesso, andando di fatto, l'**elemento vita**, a **sostituirsi quale presupposto imprescindibile** al **fattore terra** che diviene solo potenziale.

Da un punto di vista **fiscale**, l'**allevamento** di **animali** trova **copertura** nel **reddito**

agrario; **tuttavia**, il Legislatore, conscio dell'evoluzione nelle tecniche riproduttive e di allevamento che portano a un'attività spesso di tipo intensivo, ha individuato un **limite** di **capi allevabili**, superato il quale si viene a produrre un reddito eccedente le potenzialità del terreno.

In particolare, ai sensi dell'**articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir** l'**allevamento di animali** trova piena copertura nel reddito agrario nel limite dei **capi allevabili** con **mangimi** ottenibili per **almeno 1/4** dal **terreno**.

Per l'**eccedenza**, nel caso di esercizio dell'attività in forma individuale o collettiva a mezzo di società semplice o ente non commerciale, è possibile azionare **l'articolo 56, comma 5, Tuir** con il quale è prevista una **tassazione** comunque **forfettizzata** del reddito derivante dai capi allevati in misura eccedentaria.

Tuttavia, il terzultimo periodo del **comma 5** prevede che "*Il contribuente ha facoltà, in sede di **dichiarazione dei redditi**, di **non avvalersi delle disposizioni del presente comma**.*".

In altri termini, nel caso di specie, il contribuente doveva dichiarare un reddito agrario ai sensi dell'**articolo 32 Tuir** per la quota di animali allevabili con mangime ottenibile almeno per ¼ dai fondi posseduti e/o condotti: valori desumibili da ultimo con il **D.M. 15.06.2017**.

L'**eccedenza**, alternativamente doveva essere dichiarata, in prima battuta azionando le previsioni di cui all'**articolo 56, comma 5, Tuir** o, in alternativa optando per la **determinazione analitica** quale differenza costi-ricavi.

La **sentenza** in commento, correttamente afferma che tale regola **si applica** "*nelle **ipotesi**, **fisiologiche**, di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo dell'impresa di allevamento, ma certamente **non** già in quelle **patologiche** … in cui sussistono i presupposti per **l'accertamento induttivo** previsto dall'articolo 39, comma 2 del d.P.R. n. 600/1973.*".

Tale è il caso in cui l'allevatore **non dichiari** fedelmente il numero di **capi allevati**, omettendo l'esistenza di un reddito eccedentario e, di conseguenza, **legittimando l'accertamento induttivo**.

Parimenti, sempre nel comparto dell'allevamento di animali, è azionabile un **accertamento induttivo** quando **non** viene **tenuto** il **registro di carico-scarico** dei capi di cui all'**articolo 18-*bis* D.P.R. 600/1973** (in tal senso **Cassazione, n. 13476/2001**).

Si ricorda che tale **registro** diventa **obbligatorio** solamente **al superamento** del numero di capi allevabili con mangimi ottenibili almeno per ¼ dai fondi nell'ipotesi di esercizio dell'attività in forma individuale o tramite società semplice o ente non commerciale, **mentre** è sempre **obbligatorio**, **a prescindere** dal numero di capi allevati, quando l'attività è esercitata tramite **Snc**, **Sas** o **società di capitali**, come prescritto dall'**articolo 2, comma 4, D.L. 90/1990** e

confermato dall'Amministrazione finanziaria con **circolare 11/1991** in cui è stato affermato che, per i soggetti sottoposti al regime di **contabilità ordinaria**, tale registro va ad aggiungersi alle **scritture contabili** prescritte dallo stesso **D.P.R. 600/1973**.

Articolo tratto da "Euroconferencenews"